

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 84/98 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra⁽¹⁾;

considerando che le parti hanno deciso, con decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione⁽²⁾, di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/96⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998;

considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 2487/96 del Consiglio⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, in base alla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA, elencati nell'allegato I e originari della Romania, sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31. 12. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ Vedi pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 19 del 22. 12. 1997, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 7.

3. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Romania sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità rumene competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.

3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi:
 - la denominazione commerciale;
 - il(i) codice(i) della nomenclatura combinata (NC);
 - il paese di origine;
 - il paese di spedizione;
- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci in ecu alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard, con il ricorso ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione 91/C 180/04⁽¹⁾;
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma. Se gliene viene fatta richiesta qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'azienda produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintanto che il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

— il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi;

— i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

6. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

7. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente, a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. L'accertamento che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5% oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5% quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti d'importazione, nonché i documenti stessi, sono riservate e possono quindi essere consultate solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) con la massima regolarità e tempestività possibile i dati specifici sui quantitativi ed i valori (calcolati in ecu) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
- b) entro sei mesi dalla fine di ciascun mese, i dati particolari delle importazioni effettuate nel corso di tale mese a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 840/86 della Commissione⁽²⁾.

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento d'importazione.

⁽¹⁾ GU C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 7.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione delle Comunità europee utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. BODEN

ALLEGATO I

ROMANIA

Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1998)

7202 11 20	7210 41 10	7216 10 00	7222 11 91
7202 11 80	7210 49 10	7216 21 00	7222 11 99
7202 99 11	7210 50 10	7216 22 00	7222 19 10
	7210 61 10	7216 31 11	7222 19 90
7203 90 00	7210 69 10	7216 31 19	7222 30 10
	7210 70 31	7216 31 91	7222 40 10
7206 10 00	7210 70 39	7216 31 99	7222 40 30
7206 90 00	7210 90 31	7216 32 11	
	7210 90 33	7216 32 19	7225 11 00
7208 10 00	7210 90 38	7216 32 91	7225 19 10
7208 25 00		7216 32 99	7225 19 90
7208 26 00	7211 13 00	7216 33 10	7225 20 20
7208 27 00	7211 14 10	7216 33 90	7225 30 00
7208 36 00	7211 14 90	7216 40 10	7225 40 20
7208 37 10	7211 19 20	7216 40 90	7225 40 50
7208 37 90	7211 19 90	7216 50 10	7225 40 80
7208 38 10	7211 23 10	7216 50 91	7225 50 00
7208 38 90	7211 23 51	7216 50 99	7225 91 10
7208 39 10	7211 29 20	7216 99 10	7225 92 10
7208 39 90	7211 90 11		7225 99 10
7208 40 10		7219 11 00	
7208 40 90		7219 12 10	
7208 51 10	7212 10 10	7219 12 90	7226 11 10
7208 51 30	7212 10 91	7219 13 10	7226 19 10
7208 51 50	7212 20 11	7219 13 90	7226 19 30
7208 51 91	7212 30 11	7219 13 90	7226 20 20
7208 51 99	7212 40 10	7219 14 10	7226 91 10
7208 52 10	7212 40 91	7219 14 90	7226 91 90
7208 52 91	7212 50 31	7219 21 10	7226 92 10
7208 52 99	7212 50 51	7219 21 90	7226 93 20
7208 53 10	7212 60 11	7219 22 10	7226 94 20
7208 53 90	7212 60 91	7219 22 90	7226 99 20
7208 54 10		7219 23 00	
7208 54 90	7213 10 00	7219 24 00	7227 10 00
7208 90 10	7213 20 00	7219 31 00	7227 20 00
	7213 91 10	7219 32 10	7227 90 10
7209 15 00	7213 91 20	7219 32 90	7227 90 50
7209 16 10	7213 91 41	7219 33 10	7227 90 95
7209 16 90	7213 91 49	7219 33 90	
7209 17 10	7213 91 70	7219 34 10	7228 10 10
7209 17 90	7213 91 90	7219 34 90	7228 10 30
7209 18 10	7213 99 10	7219 35 10	7228 20 11
7209 18 91	7213 99 90	7219 35 90	7228 20 19
7209 18 99		7219 90 10	7228 20 30
7209 25 00	7214 20 00		7228 30 20
7209 26 10	7214 30 00	7220 11 00	7228 30 41
7209 26 90	7214 91 10	7220 12 00	7228 30 49
7209 27 10	7214 91 90	7220 20 10	7228 30 61
7209 27 90	7214 99 10	7220 90 11	7228 30 69
7209 28 10	7214 99 31	7220 90 31	7228 30 70
7209 28 90	7214 99 39		7228 30 89
7209 90 10	7214 99 50	7221 00 10	7228 60 10
	7214 99 61	7221 00 90	7228 70 10
7210 11 10	7214 99 69		7228 70 31
7210 12 11	7214 99 80	7222 11 11	7228 80 10
7210 12 19	7214 99 90	7222 11 19	7228 80 90
7210 20 10		7222 11 21	
7210 30 10	7215 90 10	7222 11 29	7301 10 00

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

Originale per il destinatario	1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
1	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente			
<p>Data:</p> <p>Firma: Timbro</p>			

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

Esemplare per l'autorità competente	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)	2. Numero di rilascio
	2		3. Luogo e data previsti per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
			7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
			8. Ultimo giorno di validità
		9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci (NC) e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore cif frontiera CE in Ecu
		13. Indicazioni supplementari	
		14. Visto dell'autorità competente	
		Data:	
		Firma:	Timbro

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

ALLEGATO III

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2	No
	3 Year	4 Product group		
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products)			
	6 Country of origin	7 Country of destination		
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods — Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (!)	13 FOB value (?)	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15 Competent authority (name, full address, country)	At on			
	(Signature)		(Stamp)	

(!) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (?) In the currency of the sale contract.


DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE

(prodotti di acciaio CECA)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. Numero
3. Anno
4. Categoria dei prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codice NC
12. Quantitativo⁽¹⁾
13. Valore FOB⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (²) In the currency of the sale contract.

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods — Manufacturer	11 CN code	12 Quantity (¹)	13 FOB value (²)	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15 Competent authority (name, full address, country)	At, on			
	(Signature)		(Stamp)	

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV —
ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — ANEXO IV — LIITE IV — BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

ΛΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

IJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques
Quatrième division: Mise en œuvre des politiques
commerciales internationales — Services «Licences»
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen
Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal
Handelsbeleid — Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01
Postfach 51 71
D-65762 Eschborn 1
Fax: (49) 6196 40 42 12

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία ΔΟΣ
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού
Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τέλεφαξ: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

Seribe
3-5, rue Barbet-de-Jouy
F-75357 Paris 07 SP
Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit
Department of Tourism and Trade
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Fax: (353-1) 676 61 54

ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero
Direzione generale per la politica commerciale e
per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003
Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL
Direcção-Geral do Comércio Externo
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: +358-9 614 2852

SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House, West Precinct
Billingham TS23 2NF
Cleveland
Fax: (44) 1642 533 557
